REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Comune di Tonezza del Cimone

SOMMARIO

A .	4	T . •	. •	1 11	• •	1.	•	
Art.		Lef11	1171011A	dell	'imposta	d 1	COGGIOTT	10
Δı.	1	- 1511	iuzione	ucn	mnoosia	uı	30221011	JU
					1		00	

Art. 2 – Presupposto dell'imposta e finalità di destinazione del gettito

Art. 3 – Soggetto passivo

Art. 4 – Esenzioni

Art. 5 – Misura dell'imposta

Art. 6 – Obblighi di dichiarazione

Art. 7 – Versamenti

Art. 8 – Disposizioni in tema di accertamento

Art. 9 – Sanzioni e interessi

Art. 10 – Riscossione coattiva

Art. 11 – Rimborsi

Art. 12 – Contenzioso

Art. 13 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 14 – Clausola di adeguamento

ART. 1 – ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della podestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.L.gs. n.446 del 15 Dicembre 1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Tonezza del Cimone ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011.

ART. 2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E FINALITÀ DI DESTINAZIONE DEL GETTITO

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di strutture ricettive (così come definite dalla Legge Regionale n. 11 del 14/06/2013 "Sviluppo e sostenibilità del Turismo Veneto" e s.m.i. e dalle relative disposizioni regionali di indirizzo/attrattive previste da D.G.R. Veneto), nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 situati nel Comune di Tonezza del Cimone e qui di seguito elencati a titolo semplificativo e non limitativo:

Strutture Ricettive Alberghiere: Alberghi e Hotel a 4 stelle e superiori – Alberghi a 3 stelle – Alberghi a 2 stelle – Alberghi a 1 stella – Albergo diffuso – R.T.A Residenza Turistico Alberghiera;

Strutture Ricettive Extra Alberghiere: Attività ricettive in esercizi di ristorazione – Residence – Unità abitative ammobiliate ad uso turistico – Attività ricettive a conduzione famigliare - Bed and breakfast – Esercizi di Affittacamere – Case religiose di ospitalità - Foresterie per Turisti – Case e Appartamenti per ferie – Rifugi alpini – Altre strutture ricettive extra alberghiere (ad esempio Attività ricettive in residence rurali, Ostelli per la gioventù, Centri soggiorno studi);

Strutture ricettive all'aperto: Campeggi;

Attività agrituristiche: Attività agrituristiche.

- 2. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di Turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché per interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, la gestione dell'Ufficio Turistico, per la comunicazione, la promo-commercializzazione del territorio e all'implementazione dell'offerta turistica, anche con nuove infrastrutture legate al Turismo.
- 3. L'imposta di soggiorno si applica, per il primo anno dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021, per gli anni successivi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 4. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può modificare tale periodo.

ART. 3 - SOGGETTO PASSIVO

- 1. Soggetto passivo dell'imposta è chi prenota nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Tonezza del Cimone.
- 2. Anche ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- 3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50/2017, deve essere nominato un rappresentante fiscale.

ART. 4 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- A) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Tonezza del Cimone, AIRE compresi;
- B) i minori fino al compimento del 13° anno di età;
- C) i soggetti che alloggiano in strutture a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso;
- D) gli appartenenti alle forze dell'ordine che pernottano per esigenze di servizio;
- E) gli studenti ed il personale operanti presso la Scuola Alberghiera E. Reffo per tutto il periodo dell'anno scolastico;
- F) un autista di pullman e una guida per ogni gruppo di 20 persone;
- G) le persone disabili non autosufficienti (compreso un accompagnatore ogni 20 persone);
- H) coloro che soggiornano nel territorio comunale per motivi di lavoro.
- 2. Le esenzioni di cui al punto C e G sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i..

ART. 5 – MISURA DELL'IMPOSTA

- 1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata da criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di 5 (cinque) euro per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'art. 2, in modo da tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. L'imposta di soggiorno è applicata per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti consecutivi, per chi soggiorna fino ad un massimo di 30 giorni.
- 2. Il criterio adottato è il riferimento alla tipologia della struttura ricettiva in quanto la classificazione della stessa dipende dalla tipologia dei servizi offerti e, in relazione a questi, viene determinato proporzionalmente il prezzo, come da allegato A;
- 3. La determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 42 lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 sarà approvata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo i criteri di cui i commi precedenti e nel rispetto dei termini prescritti per l'approvazione del Bilancio di previsione.
- 4. [Per i soggetti passivi che pernottino oltre i 30 giorni e fino ad un massimo di 90 giorni consecutivi si applica l'imposta forfettaria di cui all'allegato A punto 1). Per coloro che soggiornano oltre i 90 giorni consecutivi e fino ad un massimo di 12 mesi consecutivi si applica l'imposta forfettaria di cui all'allegato A punto 2). Superati i 12 mesi consecutivi si dovrà provvedere ad un nuovo versamento.]* Per l'insieme di persone, soggetti passivi, ospiti nella struttura ricettiva o locazione turistica legati da un unico regolare contratto con durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni consecutivi, si applica l'imposta forfettaria di cui all'Allegato A punto 1). Nel Caso il contratto abbia durata superiore a 90 giorni e fino ad un massimo di 12 mesi consecutivi si applica l'imposta forfettaria di cui all'allegato A punto 2).
- * Comma 4 abrogato e sostituito

ART. 6 – OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

- 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Tonezza del Cimone sono tenuti ad informare il soggetto passivo dell'imposta, del suo importo, delle sanzioni, delle esenzioni, dei termini e delle modalità di pagamento, nonché di riscuotere il pagamento dell'imposta entro la fine del periodo di soggiorno di ciascun ospite.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Tonezza del Cimone entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata.
- 3.La dichiarazione, su modello predisposto dal Comune, è trasmessa su supporto cartaceo fino alla definizione da parte dell'amministrazione comunale di apposita procedura telematica.

4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni e versamenti distinti per ogni struttura.

ART. 7 - VERSAMENTI

1I soggetti passivi di cui all'art. 3, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta dovuta al gestore e/o intermediario della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Tonezza del Cimone.

- 2. Il gestore della struttura ricettiva effettua al Comune di Tonezza del Cimone il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno trimestralmente, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare.
- 3. Il versamento è effettuato con le seguenti modalità:
- a)"pagamento spontaneo" tramite PAGOPA:
 - •online sul sito del Comune accedendo alla sezione relativa ai pagamenti spontanei. Scegliendo il dovuto IMPOSTA DI SOGGIORNO, compilati i dati richiesti è possibile procedere scegliendo tra gli strumenti di pagamento disponibili:
 - carta di credito/debito
 - -conto corrente
 - -altri metodi di pagamento (es. PayPal)
 - •In alternativa al pagamento online, compilati i dati relativi al pagamento, sarà possibile stampare un avviso di pagamento ed effettuare il pagamento di persona o tramite CBILL presentando l'avviso:
 - presso le tabaccherie con circuito Banca 5, Sisal e Lottomatica tramite il codice QR presente sulla stampa dell'avviso;
 - -presso uno degli Istituti di credito che aderiscono al sistema PagoPa;
 - presso gli sportelli ATM (se abilitati)
 - alle Poste
- b) bonifico bancario sul Conto Corrente di Tesoreria del Comune di Tonezza del Cimone UNICREDIT BANCA Servizio Tesoreria

CODICE IBAN: IT 87 E 02008 60110 000110013622

Causale: Imposta di Soggiorno, N. TRIMESTRE ANNO

- c) versamento conto corrente postale del Comune di Tonezza del Cimone:
- 18169367 intestato a Comune di Tonezza del Cimone Servizio di Tesoreria
- d) altre forme di versamento attivate dall'amministrazione comunale.

ART. 8 – DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

- 1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.
- 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive può:
- a) invitare i soggetti passivi e i gestori e/o intermediari delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori e/o intermediari delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

- c) individuare forme di collaborazione con le Associazioni di categoria operanti sul territorio comunale, gli Enti ed Istituzioni al fine di recuperare informazioni sulle strutture che offrono ospitalità ai turisti
- 3. Tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno va conservata dal gestore della struttura ricettiva per almeno 5 (cinque) anni.
- 4. Il Comune effettua il controllo sull'ottemperanza di quanto previsto da questo articolo con criteri di verifica a campione mediante il Corpo di Polizia Municipale o altro personale debitamente incaricato dal Comune. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con analisi e comparazione dei dati acquisibili:
- a) presso l'agenzia delle Entrate che comunicherà al Comune le presenze dichiarate dalle strutture ricettive in Questura, aventi a riferimento le procedure previste da norme di legge o di regolamento;
- b) presso la Provincia, con riferimento alla rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici prevista dalla normativa Regionale;
- c) il Corpo di Polizia Municipale o altro personale incaricato dal Comune nello svolgimento delle funzioni di controllo potrà acquisire atti e documenti presso il gestore della struttura ricettiva e/o presso l'intermediario.

ART. 9 – SANZIONI E INTERESSI

- 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi del 18/12/1997 n. 471 n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.
- 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli arti. 7 e 17 del D.L.gs. n. 472/1997.
- 3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 180 del D.L. 19/05/2020 n. 34. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 24 novembre 1981.
- 4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela, di cui all'art. 6 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 24 novembre 1981.
- 5. La misura annua degli interessi è stabilita secondo il tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 10 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente ai sensi della disciplina vigente.

ART. 11 – RIMBORSI

1. Il soggetto passivo e il gestore della struttura ricettiva possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alle restituzione.

- 2. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa autorizzazione comunale rilasciata su richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Tonezza del Cimone almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine per il riversamento.
- 3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 10,00.

ART. 12 – CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 01.06.2021.
- 2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli art. 6 (Obblighi di Dichiarazioni) e 7 (Versamenti) del presente Regolamento.
- 3. Sarà predisposta apposita modulistica per agevolare l'utenza negli adempimenti previsti dal presente Regolamento.
- 4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge sull'ordinamento tributario ed in particolare i D.Lgs. n. 471, 472, 473, del 18/12/1997, art. 1 commi dal 158 al 170 della L. 27/12/2006 n. 296.

ART. 14 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute alla sua approvazione.

ALLEGATO A

MISURA GIORNALIERA DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE (art. 24 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013) :									
1 Stella	€ 0,50								
2 Stelle	€ 0,80								
3 Stelle									
4 Stelle e superiori									
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE:									
Attività ricettive in esercizi di ristorazione (art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013)									
Residence (art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013)	€ 1,00								
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013) € 1,00									
Locazioni turistiche (art. 27 bis L.R. Veneto n. 11/14.06.2013)	€ 1,00								
Attività ricettive a conduzione famigliare (art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013)	€ 1,00								
Bed and Breakfast (art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013)	€ 1,00								
Esercizi di Affittacamere (art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013)									
Case religiose di ospitalità e Foresterie per Turisti, Case per ferie, Colonie									
(art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013)	€ 0,70								
Rifugi alpini (art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013)									
Altre strutture ricettive extra alberghiere (ad esempio. Attività ricettive									
in residence rurali, ostelli per la gioventù, Centri soggiorno studi)									
STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO (art. 26 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013):									
Campeggi	€ 0,50								
ATTIVITA' AGRITURISTICHE:									
Attività agrituristiche									
Tutte le altre attività non inserite nell'elenco									
MISURA FORFETTARIA DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO (art. 5 c. 4 del Regolamento)									
Punto 1) Quota forfettaria da 31 a 90 giorni									
Punto 2) Quota forfettaria oltre i 90 giorni									